



COMUNE DI ZANE'
PROVINCIA DI VICENZA



Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**
I convocazione pubblica seduta

REG. N. 31

Oggetto:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2017.**

Il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE DUEMILASEDICI nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.

Fatto l'appello risultano:

BERTI ROBERTO	P	ZAVAGNIN ADALBERTO	P
BUSIN ALBERTO	P	DAL PONTE MONICA	P
CAMPO MARIA GIULIA	P	LANARO ALESSANDRA	P
BORGIO FRANCESCA	P	BALASSO ANTONIO	P
BORTOLATTO MICHELA	P	LAZZARETTO GIOVANNI	P
BRAZZALE FLAVIO PALMINO	P	POZZER GIUSEPPE	P
GOZZER LUIGI	P	CAROLLO SILVIA	P
CAPPOZZO GIUSEPPE	P		

Presenti n. 15 assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. n. 214/2011, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria "IMU";

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.147, istitutivo, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Propria di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 23/07/2014 con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato in data 27/08/2014 con deliberazione del Consiglio comunale n. 22, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato:

- con deliberazione n. 23 del 27 Agosto 2014 le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014;
- con deliberazione n. 8 del 15 Aprile 2015 le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015, confermando quelle dell'anno precedente;
- con deliberazione n. 47 del 22 dicembre 2015 le aliquote per l'anno 2016, riconfermando quelle dell'anno precedente;

DATO ATTO che, successivamente, è intervenuta la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016), che ha apportato le seguenti modifiche alla disciplina dell'IMU:

- il comma 10 dell'art. 1 riduce del 50% la base imponibile IMU per le unità concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, non agli affini, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), essendo questa fattispecie interamente esclusa dall'IMU;
- viene ristabilito il moltiplicatore pari a 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);

DATO ATTO che al fine di riconoscere un trattamento tributario agevolato anche a favore di coloro che concedono in comodato d'uso gratuito l'unità immobiliare posseduta, viene confermata l'aliquota agevolata, nella misura del 0,46 per cento, a condizione che l'abitazione venga concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e purchè il comodatario la utilizzi quale abitazione principale, trasferendovi la residenza;

RICORDATO che i commi 6,7,8 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011 determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure :

- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;

- aliquota ridotta allo 0,4 per cento, per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento;

ATTESO che il comma 10 del citato art.13. D.L. n. 201/2011 dispone che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

RESTA CONFERMATO il principio secondo cui il gettito IMU viene incassato interamente dal Comune, ad esclusione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per il quale è prevista la riserva a favore dello Stato, applicando l'aliquota standard dello 0,76 per cento, come previsto dal comma 380, lettera g), dell'articolo 1, della Legge n.228/2012 modificato dal c.729 dell'art.1 della Legge n.147/2013;

PRESO ATTO della sospensione degli aumenti tributari previsto dal comma 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ;

CONSIDERATO che i regolamenti e le delibere di approvazione della aliquote relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art.13, comma 13-bis, del D.L. n.201/2011, e dell'art.1, comma 688 della L.147/2013;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile Ufficio Tecnico/Tributi, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

DISCUSSIONE:

- Lazzaretto : vorrei delle delucidazioni relativamente al punto 4) del deliberato. Nella prima parte del punto si prevede l'ipotesi di assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'immobile non sia locato mentre nella seconda parte del punto si prevede l'ipotesi degli italiani non residenti e iscritti all'AIRE, già pensionati, ove l'unità immobiliare è prevista in proprietà od usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. In pratica, nella prima fattispecie non esiste la casistica del comodato d'uso come invece posta nella seconda ipotesi. E' una dimenticanza? Nella prima fattispecie c'è solo l'ipotesi del non locato.
- Sindaco : si approva così e se fosse un refuso dimenticato si riporta.
- Segretario Comunale: nel testo del provvedimento, nella seconda ipotesi, è citata la norma di riferimento mentre ciò non è nella prima fattispecie. Dobbiamo andare a vedere in particolare le due ipotesi.
- Sindaco : Suspendo il Consiglio Comunale.

SOSPENSIONE

RIPRESA

- Segretario Comunale : abbiamo verificato che la seconda fattispecie è così esattamente definita dalla norma di legge pertinente mentre nella prima fattispecie ci si è adeguati alle diverse leggi finanziarie succedutesi nel tempo che ciò hanno così previsto.

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Balasso – Lanaro – Dal Ponte – Lazzaretto), su n. 15 presenti e n. 13 votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento,

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Balasso – Lanaro – Dal Ponte – Lazzaretto), su n. 15 presenti e n. 13 votanti, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) da applicare nell'anno 2017 come segue:
 - aliquota **0,76** per cento: altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli;
 - aliquota **0,76** per cento: per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”, esenti dal 1 gennaio 2014;
 - aliquota **0,40** per cento: per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze; per le stesse unità immobiliari, all'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 (duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - aliquota **0,46** per cento: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi abbiano trasferito la propria residenza;
3. di precisare che la base imponibile è ridotta del 50%:
 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai soli parenti in linea retta entro il primo grado, non agli affini, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per i fabbricati inagibili e/o inabitabili e per quelli di interesse storico o artistico;
4. di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e di precisare che a partire dall'anno 2016 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una

ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, ex art.9 bis D.L.47/2014 così come convertito in Legge 80/2014;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità e nei termini disposti dall'art.13, comma 13-bis, del D.L. n.201/2011, e dell'art.1, comma 688, della L.147/2013;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per permettere le successive e tempestive azioni inerenti all'approvazione del bilancio 2017.

UFFICIO RAGIONERIA
GENERALE

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell'impegno di
spesa

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

IL RAGIONIERE

F.to Dall'Alba dott.ssa Maria

UFFICIO Tecnico /Tributi

VISTO: parere favorevole per la rego-
larità tecnico-amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cavedon Arch. Luca

UFFICIO DEL SEGRETARIO

VISTO: parere favorevole sotto il profilo della
legittimità

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

IL SINDACO

F.to Berti Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI DA OGGI ALL'ALBO
PRETORIO

ZANE', LI' 16/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa



PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 giorni dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'
› Diventa esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
